

SEZIONE B

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 – ARTICOLAZIONE DELLA FORNITURA

I quantitativi presunti dei lotti di cui alla Sezione A - Allegato A1, suddivisi per ciascuna A.S.L. (comprensivi degli ausili non tariffati dal Nomenclatore in vigore) sono meramente indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili, in quanto variabili in relazione alle diverse necessità degli utilizzatori verificabili nel corso del periodo contrattuale; pertanto non potrà essere accolta alcuna pretesa da parte della Ditta aggiudicataria per eventuali variazioni dei quantitativi.

La Ditta aggiudicataria è tenuta, comunque, a fornire tutta quella maggiore o minore quantità che potrà effettivamente occorrere.

Art. 2 – PREZZI D'AGGIUDICAZIONE

Il prezzo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, franco e libero di ogni e qualsiasi spesa di trasporto, imballaggio, magazzino, fatto salvo quanto disposto all'art. 115 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. in tema di revisione periodica dei prezzi.

I prezzi proposti dalla Ditta dovranno essere, pena esclusione dalla gara, uguali o inferiori rispetto ai prezzi base indicati nella Sezione A allegato A2 – Prezzi a base d'asta - del Disciplinare di gara.

Art. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

3.1 Caratteristiche minime

La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire la gamma dei prodotti offerti in sede di gara aventi le caratteristiche minime corrispondenti a quelle indicate nel D.M. Nomenclatore Tariffario 27/08/1999 n. 332 e conformi alle direttive europee ed alle norme tecniche vigenti.

Tutti gli ausili dovranno essere conformi alle direttive europee e alle norme tecniche e di sicurezza vigenti, in particolare al D.Lgs. 46/97 con cui è stata recepita la Direttiva Europea 93/42 in materia di dispositivi medici.

A ciascun prodotto dovrà essere allegato un manuale d'uso multilingua (la presenza di una sezione in lingua italiana è obbligatoria).

Qualora nel periodo di vigenza del presente contratto l'impresa aggiudicataria intenda fornire, alle medesime condizioni economiche, un ausilio diverso da quello originariamente offerto in sede di gara, sarà facoltà dell'A.S.L. accettare la fornitura del nuovo prodotto a seguito di valutazione della rispondenza del bene a tutti i requisiti di legge e della adeguatezza e qualità tecnico-funzionale.

La Ditta aggiudicataria rimane comunque obbligata a garantire la fornitura di prodotti alternativi rispetto a quelli offerti, anche di marchio diverso, nel caso di manifestazioni allergiche o altre controindicazioni sanitarie riferite ai singoli pazienti assistiti e certificate dal medico specialista competente per patologia della struttura pubblica.

La Ditta aggiudicataria rimane altresì obbligata a garantire la fornitura di prodotti specifici, alternativi rispetto a quelli offerti, anche di marchio diverso, per i pazienti in fascia pediatrica (0-14) certificati dal medico specialista competente per patologia della struttura pubblica.

L'Azienda sanitaria di competenza autorizza la fornitura e corrisponde al fornitore una remunerazione non superiore al prezzo di aggiudicazione restando a carico dell'assistito l'eventuale differenza di prezzo.

3.2 Ausili riconducibili al Nomenclatore

Qualora per l'assistito sia più appropriato un dispositivo diverso da quelli aggiudicati, autorizzati e consegnati

in prima istanza (comunque riconducibile, a giudizio dello specialista prescrittore, per omogeneità funzionale a quelli aggiudicati) l'Azienda sanitaria di competenza autorizza la fornitura e corrisponde al fornitore una remunerazione non superiore al prezzo di aggiudicazione restando a carico dell'assistito l'eventuale differenza di prezzo.

Per gli articoli non compresi nel "Nomenclatore Tariffario", ma allo stesso riconducibili, secondo quanto previsto dall'art. 1 (punto 5) del D.M. n. 332/1999, la qualità deve essere conforme a quanto dichiarato e provato nelle schede tecniche e documentazioni da presentare congiuntamente ai prodotti per i quali l'offerta è obbligatoria.

3.3 Modalità di ordinazione

Il competente Ufficio Protesi di ambito territoriale di ciascuna A.S.L. (A.S.L. 1 "Imperiese", A.S.L. 2, "Savonese", A.S.L. 3 "Genovese", A.S.L. 4 "Chiavarese", A.S.L. 5 "Spezzino") provvederà a trasmettere, anche per via informatizzata (es.: e-mail), alla Ditta aggiudicataria e/o a suo incaricato apposita richiesta di consegna con allegata la prescrizione in cui sono indicati i dati anagrafici completi dell'assistito, luogo di consegna nonché numero telefonico dell'assistito e/o suoi familiari.

L'Ufficio Protesi, prima di emettere l'ordinativo, dovrà accertare la sussistenza dei requisiti dell'assistito per l'erogazione della successiva fornitura.

3.4 Consegna

Gli ausili prescritti dovranno essere ritirati presso le sedi indicate dalla Ditta aggiudicataria.

La Ditta aggiudicataria dovrà indicare almeno tre sedi per le AA.SS.LL. n. 1 "Imperiese", n. 2 "Savonese", n. 4 "Chiavarese" e n. 5 "Spezzino" e cinque sedi per la A.S.L. n. 3 "Genovese", dislocate in maniera da consentire la massima raggiungibilità da parte dei pazienti.

Le sedi, in gestione diretta o attraverso strutture in convenzione con l'Aggiudicatario, dovranno osservare gli orari degli esercizi commerciali con apertura almeno su cinque giorni settimanali.

Gli ausili saranno forniti sotto la cura e responsabilità della Ditta aggiudicataria garantendo la riservatezza dell'utente, in ossequio al D.Lgs 196/2003.

Al momento della fornitura al paziente della protesi la Ditta dovrà fornire un documento che dovrà obbligatoriamente indicare:

- riferimento dell'Ordinativo di fornitura
- numero e data di riferimento delle Richiesta di consegna/ordine
- luogo di consegna
- elenco descrittivo del materiale consegnato con numero di matricola.

Tale documento dovrà essere predisposto in quadruplica copia e dovrà essere firmato per ricevuta dall'utente o da chi per esso.

Una copia resterà all'utente, due resteranno al fornitore, di cui una da allegare alla fattura, ed una sarà inviata tempestivamente, a cura di quest'ultimo, al competente Ufficio Protesi. Tale copia dovrà essere, come più sopra enunciato, firmata per l'avvenuto ricevimento del presidio.

La Ditta dovrà comunque garantire un servizio di forniture urgenti in caso di sopravvenute motivate esigenze segnalate dall'Ufficio Protesi al referente della Ditta entro un termine massimo di 5gg. lavorativi decorso inutilmente il quale le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando alla Ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle.

La Ditta assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale, nel periodo estivo e durante il periodo delle festività programmate, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.

E' fatto espresso divieto alla Ditta aggiudicataria di richiedere e/o accettare alcun compenso economico da parte degli assistiti al momento della consegna, pena risoluzione del contratto.

3.5 Istruzioni all'assistito e collaudo e garanzie

In occasione della consegna nelle sedi designate, il personale della Ditta aggiudicataria dovrà istruire il paziente e/o un suo familiare, ove presente, sull'utilizzo degli ausili consegnati e sulle procedure di pulizia e ordinaria manutenzione con contestuale consegna di manuale d'istruzioni. Il personale qualificato dovrà essere munito di idoneo cartellino di identificazione con foto, nominativo e azienda di appartenenza.

I prodotti offerti dovranno possedere al momento della consegna la garanzia prevista di legge (la durata della garanzia obbligatoria è pari ad almeno 24 mesi).

Il collaudo degli ausili sarà effettuato come previsto dall'art. 4, comma 10 D.M. n. 332/1999.

3.6 Gestione informatizzata

La Ditta dovrà attivare una procedura per la gestione informatizzata del servizio cui accedere in via telematica o tramite portale web, che permetta agli Uffici Territoriali delle AA.SS.LL. la conoscenza in tempo reale di almeno i seguenti dati:

- Stato degli ordini. Percorso della pratica con indicazione dei tempi (data di ricezione dell'autorizzazione, data di fornitura)
- Quantitativo e tipologia dei presidi ritirati dai pazienti
- Elenchi numeri di matricola e inventario. Ogni ausilio consegnato dovrà essere immatricolato anche ai fini dell'inventario dell'Azienda sanitaria.
- Scheda tecnica dell'ausilio
- Eventuali interventi di manutenzione documentati con scheda tecnica.

Alla fine di ciascun mese ed entro il giorno 10 del mese successivo la Ditta dovrà fornire all'A.S.L. la reportistica informatizzata contenente il dettaglio dei dati suesposti riferiti al mese di competenza divisi per distretto.

Il sistema informativo non sostituirà lo scambio di documenti in formato cartaceo (ad es. autorizzazione, documento di consegna, verbale di collaudo,...) che dovrà comunque essere garantito come previsto dal Capitolato.

Al termine dello svolgimento del servizio la Ditta aggiudicataria si impegna a fornire all'A.S.L. tutti i dati in suo possesso relativi al servizio svolto.

Per i fini di cui ai commi precedenti la Ditta dovrà redigere una scheda tecnica informatizzata, con tutti i dati relativi all'ausilio, comprensiva del numero di inventario attribuito, dell'autorizzazione e di quant'altro ritenuto utile a seguire la vita dell'ausilio. Tale scheda riporterà anche gli interventi di manutenzione effettuati. La scheda dovrà essere consultabile tramite programma informatizzato.

3.8 Periodo di prova

I primi tre mesi di fornitura ed espletamento del servizio saranno considerati quali periodo di prova. In questo periodo la Centrale, sentite le Aziende sanitarie, avrà la facoltà di sciogliere il vincolo negoziale in caso di valutazione negativa.

3.9 Caratteristiche assistenza tecnica postvendita

La Ditta deve indicare dettagliatamente le modalità di effettuazione dell'assistenza tecnica post-vendita, la struttura organizzativa su piazza o meno ed ogni altra notizia utile agli effetti tecnici, comprensiva del training iniziale di apprendimento per gli utilizzatori.

La Ditta deve inoltre indicare le modalità operative del servizio, il numero dei tecnici dedicati all'assistenza e la sede di assistenza, nonché garantire i tempi di intervento.

3.10 Obblighi della Ditta

La Ditta dovrà:

1. avere il numero di sedi minimo indicato all'art. 3.4.
2. garantire un servizio di informazione nelle proprie sedi con numero verde e, a richiesta, presso ciascuna A.S.L. di riferimento;
3. garantire attività di consulenza tecnica al fine di fornire una valida informazione all'utente ed all'Azienda.

La Ditta è tenuta, nel rispetto della normativa sulla privacy ex D.Lgs 196/2003, a non divulgare i dati e le informazioni assunte in dipendenza dei servizi oggetto dell'appalto.

3.11 Revisione

Qualora nel periodo di vigenza del contratto il Nomenclatore Tariffario Nazionale (N.T.N.) venisse modificato, la Ditta aggiudicataria, nel caso di nuovi prezzi di riferimento inferiori a quelli di aggiudicazione si impegna a rideterminare i prezzi di cessione a quelli del nuovo N.T.N. .

3.12 Riparazioni

Per le operazioni di riparazione dell'ausilio durante il periodo di garanzia si farà riferimento a quanto indicato dal D.M. Nomenclatore Tariffario 27/08/1999 n. 332.

Art. 4 – CONTROLLI SULLE FORNITURE

Le Aziende Sanitarie contraenti si riservano la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche a campione al fine di controllare la qualità della fornitura e del servizio prestato, avvalendosi anche della collaborazione di altre strutture ed in particolare la corrispondenza tra quanto prescritto e quanto consegnato all'utente e la corrispondenza di quanto fornito con le caratteristiche tecniche presentate in gara.

Qualora la fornitura risultasse difforme da quanto prescritto ed autorizzato, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a ritirare ed effettuare, a sue spese, la nuova e corretta consegna entro tre giorni lavorativi.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria sospendesse o interrompesse per qualsiasi motivo la fornitura o non fosse in grado di eseguire le consegne richieste secondo le modalità indicate nel presente Capitolato, ciascuna Amministrazione avrà diritto di applicare una penale per ogni infrazione accertata secondo quanto previsto dal successivo art. 5 nonché, previa contestazione delle infrazioni e diffida ad adempiere, di provvedere direttamente all'esecuzione delle prestazioni non rese o rifiutate, nei modi giudicati più opportuni,

Art. 5 – PENALITA'

1. In caso di accertati inadempimenti o di ritardi nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare a seguito di debita motivazione le seguenti penali all'aggiudicataria:
 - a) Mancata consegna: In caso di mancata consegna totale o parziale, sarà applicata una penale pari al 10% del valore della merce non consegnata.
Le Aziende sanitarie, inoltre, ove lo ritengano, possono rifornirsi della merce non consegnata rivolgendosi ad altre Imprese di propria fiducia, a libero mercato, addebitando all'appaltatore inadempiente le spese da ciò derivanti nonché l'eventuale maggior costo rispetto a quello che avrebbe sostenuto se la fornitura fosse stata eseguita regolarmente, fatta salva ogni altra azione che l' Azienda Sanitaria riterrà opportuna, volta al risarcimento di eventuali danni derivanti dai suddetti inadempimenti, nonché quella di risolvere il contratto.
 - b) Ritardata consegna: Nessun ritardo rispetto ai tempi massimi offerti, a qualsiasi causa dovuto, è ammesso nella consegna della merce ordinata.
In caso di ritardi, l'Azienda può rifiutare la merce consegnata in ritardo o, qualora immediate necessità lo impongano, accettarla ugualmente. In ogni caso, sarà applicata una penale pari al 1%

del valore contrattuale della merce consegnata in ritardo per ogni giorno successivo al termine prescritto.

Decorso infruttuosamente 5 gg. oltre il termine di consegna previsto, il ritardo sarà considerato quale mancata consegna e le Aziende avranno diritto di agire nei termini previsti dal superiore punto a).

- c) Collaudo negativo: Qualora i prodotti consegnati non corrispondano ai requisiti di legge e/o a quelli pattuiti, essi non saranno accettati.

In tale ipotesi il fornitore dovrà sostituire la merce contestata entro 5 gg. e sarà applicata una penale pari allo 0,5% del valore contrattuale della stessa per giorno di disservizio.

La mancata sostituzione entro il termine assegnato sarà considerata quale "mancata consegna" e l'Azienda sanitaria avrà, pertanto, il diritto di applicare la stessa procedura di cui al precedente punto a).

- d) Difformità tra quanto prescritto e quanto consegnato: oltre alla sostituzione dell'ausilio secondo quanto previsto dal punto precedente, sarà applicata una penale di € 250,00. Qualora tale fatto si ripettesse per la 2° volta verrà applicata una penale di € 500,00.

Le reiterate mancate consegna, inadempienze e/o imprecisioni o ritardi comporteranno ad insindacabile discrezione dell'A.S.L. contraente l'immediata risoluzione del contratto senza termine di preavviso, e fatta salva richiesta di risarcimento danni.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato; in tali casi le A.S.L. contraenti, ovvero la Centrale, applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore da parte delle Amministrazioni Contraenti (da inviare per opportuna conoscenza anche alla Centrale) o dalla Centrale; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle A.S.L. Contraenti, che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole A.S.L. e/o della Centrale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La Centrale in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle A.S.L. Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
7. La Centrale, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle A.S.L. Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
8. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Centrale e/o l'Amministrazione Contraente hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Art . 6 – VARIAZIONI PRODOTTI IN CORSO DI FORNITURA

1. Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, la Ditta aggiudicataria, previo invio di campionatura gratuita corredata di scheda tecnica e parere favorevole degli utilizzatori, si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali.

2. La Ditta aggiudicataria, qualora ponga in commercio durante il periodo di fornitura nuovi presidi analoghi a quelli forniti che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, può proporre alla Centrale la sostituzione o l'affiancamento dei prodotti alle medesime condizioni contrattuali o a condizioni migliorative.
3. Nel caso in cui durante il periodo di fornitura sopravvenissero innovazioni normative specifiche, la Ditta aggiudicataria è tenuta a conformare la qualità dei prodotti forniti alle sopravvenute norme, senza aumenti di prezzo, ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, qualora ne fosse vietato o sconsigliato l'uso.
4. La richiesta di affiancamento e/o sostituzione potrà essere autorizzata dalla Centrale a seguito di apposita istruttoria.

Art. 7 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La Ditta aggiudicataria emetterà fattura a fronte degli ordini evasi. Ogni singola A.S.L. indica gli estremi a cui inviare le stesse nell'Ordinativo di Fornitura.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, salvo diverse pattuizioni con la ditta aggiudicataria, in sede di stipula della Convenzione.

Nel caso in cui ciascuna A.S.L., A.O. e IRCCS, per comprovata indisponibilità finanziaria, non sia in grado di provvedere al pagamento entro i termini stabiliti, le richieste di interessi saranno riconosciute ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.

Gli interessi scaduti non producono interessi.

E' fatto divieto alla Ditta fornitrice, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte di ciascuna delle AA.SS.LL. di interrompere le prestazioni previste dal presente Capitolato.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L dipendenti da tale interruzione.

Art. 8 – CONVENZIONE DI FORNITURA

A seguito dell'aggiudicazione definitiva e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla norme vigenti, la stipulazione della Convenzione di Fornitura avrà luogo entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di aggiudicazione, ovvero in altro termine espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La Convenzione di Fornitura non può comunque essere stipulata prima di 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione.

La Convenzione di Fornitura sarà registrata a cura della Centrale secondo le modalità previste dall'art. 11 D.Lgs. 163/2006.

Le spese di registrazione e di bollo per la formalizzazione del contratto saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Ciascuna A.S.L provvederà ad emettere un Ordinativo di Fornitura per ciascuna delle ditte aggiudicatarie della fornitura.

Con l'Ordinativo di Fornitura le AA.SS.LL. comunicano alla Ditta aggiudicataria la volontà di acquisire i prodotti/prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.

Art. 9 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

La Ditta aggiudicataria si impegna a rispettare quanto disposto dall'art. 25 della Convenzione.

Art. 10 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

La Ditta aggiudicataria si impegna a rispettare quanto disposto dall'art. 26 della Convenzione.

Art. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le A.S.L. Contraenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati. Nell'ipotesi di risoluzione della Richiesta di Consegna, l'Amministrazione resta obbligata per la restante parte del proprio Ordinativo di Fornitura.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a/r dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Centrale, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Centrale hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso le A.S.L. possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
 - ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
 - violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa" della Convenzione;
 - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le A.S.L. Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore" della Convenzione;
 - mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;
 - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" della Convenzione;
 - in caso di scadenza del brevetto ed immissione sul mercato di nuovi prodotti.
4. Nei casi di risoluzione delle A.S.L. contraenti dei propri Ordinativi di Fornitura, l'oggetto della Convenzione viene proporzionalmente ridotto.
5. La Centrale può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:
 - accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" della Convenzione;
 - mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa" della Convenzione;
 - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le A.S.L. Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore" della Convenzione;
 - nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
 - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;
 - qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nella Convenzione.
6. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle A.S.L. Contraenti.
7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, la Centrale e/o le A.S.L. contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Centrale al risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 12 – RECESSO DAL CONTRATTO

1. La Centrale ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Le A.S.L. contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici;

- qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le A.S.L. contraenti.
 6. In caso di recesso delle A.S.L. contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Art. 13 – DANNI, RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle A.S.L. contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore deve essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle A.S.L. contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le A.S.L. contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle A.S.L. contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per la costituzione e lo svolgimento del rapporto contrattuale. In mancanza di copertura assicurativa la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
3. Qualora l'aggiudicatario fosse già provvisto di una idonea polizza assicurativa con primario istituto assicurativo a copertura del rischio di responsabilità civile dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni contenute nel presente capitolato.
4. Qualora la Ditta o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Azienda resta autorizzata a provvedere direttamente, a danno della Ditta trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza.
5. Le A.S.L. contraenti sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria nella esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.
6. La Ditta aggiudicataria è responsabile della condotta dei propri dipendenti per ogni danno o molestia che potesse derivare dallo svolgimento del lavoro, ai sensi dell'art. 2049 del C.C.

Art. 14 – SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ex art. 118 D.Lgs. 163/2006, al limite del 30% del valore della fornitura (Iva esclusa).

La volontà di avvalersi di subappalto va comunicata obbligatoriamente in sede di istanza di partecipazione.

L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.

La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dalla Centrale. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della Centrale risolvere la Convenzione e delle singole Amministrazioni contraenti risolvere gli Ordinativi di Fornitura.

Art. 15 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Centrale il cui importo sarà determinato ai sensi dell'art.113 D.Lgs. n 163/2006.
2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/la Centrale, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Centrale, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Art. 16 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere inerente alla fase che va dall'indizione alla stipula della Convenzione con la Ditta aggiudicataria, è territorialmente competente in via esclusiva il Tribunale di Genova.

Per le controversie relative a fasi successive all'aggiudicazione definitiva, territorialmente competenti in via esclusiva saranno il Tribunale di Genova, Imperia, Savona, Chiavari e La Spezia, in ragione del territorio in cui hanno sede le diverse AA.SS.LL. contraenti.

Art. 17 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

La Ditta aggiudicataria accetta tutte le clausole riportate, nessuna esclusa od eccettuata.

Art. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Ditta aggiudicataria si assume l'obbligo di adempiere agli obblighi di legge, garantendo la formazione in merito del personale utilizzato affinché mantenga riservate le informazioni sugli utenti di cui venga in possesso durante lo svolgimento del servizio.

Le parti si danno atto che per la materia relativa al trattamento dei dati, disciplinata dal D.Lgs 196/2003, si fa riferimento all'art 20 della Convenzione di fornitura.

Art. 19 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.

In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto ed introdotti nel ciclo lavorativo delle singole aziende sanitarie contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

La Ditta è ritenuta interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:

- formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;
- controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;
- disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dall'Appaltatore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;
- curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;
- informare immediatamente il Committente in caso di infortunio/incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.

La Ditta, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.

Art. 20 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto all'interno del presente Capitolato, si fa espresso richiamo a tutte le disposizioni di legge attualmente in vigore con specifico riferimento al D.Lgs. 163/2006 e smi "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE."